

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Nell'anno duemilaventuno, addì ____ del mese di _____

TRA

Il COMUNE di MAGENTA – partita IVA 01082490150 – rappresentato da _____, nata a _____ il _____, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino;

E

La società Azienda Trasporti Scolastici srl di seguito ATS srl – partita IVA 05081800962 – con sede legale in Corbetta, Via Cattaneo 25 e rappresentata da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che con deliberazione C.C. n. 16 del 14.03.2008 è stata approvata l'adesione del Comune di Magenta all'Azienda Trasporti Scolastici ATS srl;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n 38 del 11.09.2015 è stato approvato l'affidamento in house del servizio di trasporto scolastico alla partecipata Azienda trasporti scolastici (ATS) srl per il periodo dal 14.09.2015 al 31.08.2020;
- che, in seguito alla sospensione dell'attività scolastica in presenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 592 in data 31.08.2020 si è preso atto della sospensione temporanea, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016, dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di trasporto scolastico in essere con ATS per il periodo 24.2.2020/31.08.2020, disponendo nel contempo la ripresa dell'esecuzione contrattuale a far data dall'1.9.2020 per n. 6 mesi ed indicando quindi come nuovo termine contrattuale il 28 febbraio 2021;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 159 in data 25.02.2021 si è provveduto ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs 50/2016 alla proroga tecnica per il periodo 01.3.2021/30.06.2021 del contratto in essere con ATS srl avente ad oggetto la gestione del trasporto scolastico;
- Che con deliberazione C.C. n. ____ del ____ è stata approvato l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico alla partecipata Azienda Trasporti Scolastici srl per il periodo dal 01.09.2021 al 30.06.2023, corrispondente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2 – Oggetto del Contratto

2.1 il Contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Magenta e A.T.S. Srl in merito all'esercizio del servizio di trasporto scolastico indicato nel programma di esercizio annuale, documento che le parti dichiarano di ben conoscere, di approvare e si dispensano dall'allegare al presente Contratto.

- 2.2 Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi e ai rapporti con l'utenza.
- 2.3 Le prestazioni, gli obblighi e gli impegni delle parti previsti nel Contratto di servizio possono essere rinegoziati nei soli casi previsti dalla Legge.

Art. 3 – Durata del Contratto

- 3.1 Il Contratto ha validità a decorrere dal 01/09/2021 e fino al 30/06/2023 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Art. 4 – Obblighi del Comune

- 4.1 A.T.S. Srl pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.
- 4.2 Il Comune di Magenta corrisponde ad A.T.S. Srl, quale controprestazione per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico la somma annua di Euro 96.000,00 oltre IVA di legge
- 4.3 Il corrispettivo per il servizio è da considerarsi remunerativo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto senza alcuna revisione

Art. 5 – Obblighi di A.T.S. Srl

- 5.1 A.T.S. Srl si obbliga ad esercitare i servizi di trasporto scolastico secondo il programma di esercizio annuale richiesto dal Comune di Magenta e ad effettuare la gestione del servizio con organizzazione propria. A tal fine, lo stesso si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 smi..
- 5.2 A.T.S. Srl eroga i servizi, oggetto del programma di esercizio proposto, sulla base dei percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l'idoneità. Modifiche o variazioni dei percorsi e delle fermate dei servizi esistenti nonché l'istituzione di nuovi servizi dovranno sempre essere concordate preventivamente con il Comune di Magenta.
- 5.3 A.T.S. Srl è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con copertura decorrente almeno dall'inizio del servizio. ATS srl, in ogni caso, manterrà indenne l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia danno diretto od indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando con ciò l'Amministrazione stessa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo.

Le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o, comunque, rimborsate dallo stesso aggiudicatario.

In relazione a quanto sopra, ad ulteriore garanzia, il Gestore si obbliga a costituire e consegnare al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

- **Autobus.** Gli autobus utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione. I massimali garantiti, preferibilmente in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona e 3) per danni a cose, dovranno essere almeno pari a 15.000.000,00 di euro (fatta salva l'eventuale maggiore misura prevista dalla legge).
- **Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro** Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'Impresa Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T.

/R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

1. la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Magenta
2. la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
3. la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00= con limite non inferiore ad euro 5.000.000,00 per R.C.T e con un sottolimito non inferiore a euro 1.500.000,00 per R.C.O.;
4. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

Le polizze assicurative non liberano ATS srl dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico del Gestore. Le citate polizze, che dovranno coprire l'intero periodo del servizio, dovranno essere presentate debitamente quietanzate al Comune prima della stipula del contratto.

- 5.4 Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa da parte di A.T.S. Srl salvo nei casi di forza maggiore /a titolo esemplificativo scioperi, ecc.....) e di calamità naturali (a titolo esemplificativo alluvioni, ecc.....). I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, ATS srl deve rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. In particolare in caso di sciopero del personale A.T.S. Srl, così come per altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, dovrà essere avvisato il Comune di Magenta con congruo anticipo in modo da poter a sua volta avvisare per tempo l'utenza scolastica; saranno comunque rispettati i servizi minimi di trasporto ai sensi della Legge 146/90 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati". In tali casi A.T.S. Srl si attiverà per ridurre al minimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi di trasporto scolastico, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, previo assenso del Comune di Magenta, informandone tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza.
- 5.5 Qualora la regolare erogazione del servizio fosse limitata da lavori o attività poste in essere dal Comune di Magenta, nonché da eventi e manifestazioni formalmente a conoscenza del Comune di Magenta, quest'ultimo si impegna ad informare A.T.S. Srl con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
- 5.6 In caso di mancata esecuzione del servizio da parte d A.T.S. Srl per cause diverse da quelle previste nel punto 5.4, il Comune di Magenta, attua le procedure necessarie per garantire in ogni caso l'erogazione del servizio con rivalsa su A.T.S. Srl per le spese sostenute.
- 5.7 ATS srl assume un obbligo specifico di vigilanza sui minori trasportati, con conseguente necessità di avvalersi di mezzi e personale adeguati a tale specifica responsabilità. Pertanto il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato, non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti per reati contro i minori o le persone. ATS srl deve provvedere alla sostituzione immediata e, comunque, non oltre il decimo giorno dalla comunicazione, dei propri operatori che dovessero risultare inadeguati allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

- 5.8 Se richiesto dal Comune ,Ats si obbliga,dietro corrispettivo di volta in volta stabilito tra le parti, a svolgere prestazioni complementari di trasporto alunni per finalità didattiche fuori della scuola

Art. 6 – Vigilanza

- 6.1 A.T.S. Srl è tenuta a consentire e ad agevolare il completo espletamento dell'attività di sorveglianza del Comune di Magenta, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 7 – Flessibilità del programma di esercizio

- 7.1 Il Comune di Magenta, potrà variare il programma di esercizio di A.T.S. Srl per sopraggiunte nuove esigenze.
- 7.2 Le percorrenze chilometriche potranno subire delle maggiorazioni nella misura massima del 10% senza che ATS srl possa, per tale motivo, avanzare pretese. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento che i servizi oggetto dell'appalto siano estesi, fino ad un massimo del 20% del costo globale dell'appalto stesso. L'estensione potrà avvenire sull'entità dei servizi oggetto del presente appalto ed anche su servizi diversi da quelli oggetto del presente appalto, ma considerati simili. In caso di estensione dei servizi, il costo al KM sarà uguale al corrispondente prezzo dichiarato in sede di offerta. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di diminuire l'entità dei servizi fino ad un massimo del 20% del costo complessivo dell'appalto stesso. In caso di diminuzione dei servizi, il costo al KM sarà uguale al corrispondente prezzo dichiarato in sede di offerta
- 7.3 A.T.S. Srl potrà apportare modifiche al programma di esercizio, previa autorizzazione del Comune di Magenta e informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o dei lavori programmati sulla viabilità assicurando il rispetto delle esigenze dell'utenza.
- 7.4 A.T.S. Srl potrà inoltre, previa autorizzazione del Comune di Magenta, apportare modifiche al programma di esercizio, in relazione all'obiettivo di ottimizzazione del servizio; la richiesta di autorizzazione sarà valutata dal Comune di Magenta.
- 7.5 Le modifiche di cui ai punti 7.3 e 7.4 potranno anche, su richiesta di A.T.S. Srl, non comportare la rideterminazione del corrispettivo dovuto.

Art. 8 – Obblighi inerenti il personale

- 8.1 Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, A.T.S. Srl si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.
- 8.2 E' a carico di A.T.S. Srl ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.
- 8.3 Al servizio di trasporto alunni dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. n. 88 del 12/02/999) e comunque, muniti di patente di guida e CAP per il mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 8.4 A.T.S. Srl dovrà assicurare la disponibilità di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto di servizio, ai sensi del successivo art. 16.
- 8.5 Ats srl dovrà, prima dell'inizio del servizio, trasmettere al Comune di Magenta i nominativi del personale impiegato per la conduzione dei mezzi e degli accompagnatori , nonché la

documentazione relativa alla loro assunzione e, limitatamente agli autisti copia delle relative patenti di guida previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e certificato di abilitazione professionale (CAP) e carta di qualificazione conducente (CQC) secondo la normativa vigente, nonché il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.LGS 81/2008 e s.m.i.

- 8.6 I conducenti devono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale e portare al seguito un apposito tesserino di riconoscimento.
- 8.7 A.T.S. Srl dovrà curare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente.
- 8.8 A.T.S. Srl è dotata di un responsabile in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 448 del 20/12/1991, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Magenta. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto di servizio, ai sensi del successivo art. 16.
- 8.9 ATS srl dovrà garantire la presenza, oltre all'autista di un altro dipendente in qualità di accompagnatore.

Art. 9 – Parco autobus

- 9.1 Per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Magenta A.T.S. Srl si impegna ad utilizzare principalmente lo scuolabus mantenendolo in perfetto stato di efficienza.
- 9.2 A.T.S. Srl è tenuta ad avere in disponibilità autobus di scorta immediatamente utilizzabili nell'esercizio del servizio di cui al presente Contratto e deve procedere alla sostituzione degli autobus in avaria con altri autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per il Comune di Magenta..
- 9.3 Nel periodo di vigenza contrattuale, A.T.S. Srl deve, in occasione di ogni variazione del parco rotabile, trasmettere al Comune di Magenta l'elenco aggiornato degli autobus utilizzati per lo svolgimento del servizio-
- 9.4 A.T.S. Srl dovrà comunque svolgere il servizio scolastico con autobus autorizzati, in numero sufficiente e tipo adeguato ad assicurare l'effettuazione del medesimo, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare garantendo gli standard minimi di qualità, prevedendo la disponibilità di bus di scorta. Gli autobus di scorta dovranno essere disponibili in ogni momento della giornata ed intervenire entro un tempo massimo di 40 minuti in sostituzione, in caso di guasto, del mezzo titolare del servizio al fine di non creare grave disservizio all'utenza.
- 9.5 A.T.S. Srl è tenuta ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli autobus e a mantenerli in perfetto stato di efficienza, nel rispetto dei tempi, degli impegni previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Gestione delle tariffe

- 10.1 E' di competenza del Comune di Magenta la gestione delle tariffe e relative riscossioni, nonché la gestione delle iscrizioni annuali al servizio di trasporto scolastico.

Art. 11 – Valorizzazione commerciale

- 11.1 Previo consenso del Comune di Magenta, A.T.S. Srl potrà procedere alla valorizzazione commerciale del parco autobus utilizzato per lo svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa vigente e del pubblico decoro, e sempre che ciò non comporti costi per il Comune di Magenta o l'utenza. In caso di messaggi pubblicitari che per contenuto o presentazione possano essere ritenuti contrari alla pubblica decenza od offensivi per dignità dei cittadini o delle istituzioni, il Comune di Magenta con atto motivato ne potrà richiedere la rimozione.

Art. 12 – Interventi per la qualità dei servizi

- 12.1 A.T.S. Srl si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dal Comune di Magenta, predisponendo annualmente la Carta dei Servizi.
- 12.2 Il Comune di Magenta potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme di riferimento e degli obblighi contrattuali. A.T.S. Srl dovrà fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte del Comune di Magenta.

Art. 13 – Rapporti con l'utenza

- 13.1 Il Comune di Magenta si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, a raccogliere le iscrizioni al servizio annualmente, far pervenire i percorsi e gli orari di inizio del servizio definiti in funzione delle iscrizioni raccolte all'inizio di ogni anno scolastico, nonché della determinazione e gestione delle tariffe del servizio di trasporto scolastico. Le informazioni raccolte dovranno pervenire ad A.T.S. Srl almeno 15 giorni lavorativi prima della data di attivazione del servizio.
- 13.2 Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e comunque in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi su proposta di A.T.S. Srl, l'azienda si impegna a garantire l'informazione al Comune di Magenta con almeno 5 giorni di anticipo dell'entrata in vigore del nuovo servizio.
- 13.3 Il Comune di Magenta dovrà garantire un livello minimo di informazione all'utenza, che preveda:
- l'installazione, in corrispondenza di ogni fermata, di un'attrezzatura di palina di fermata idonea secondo la normativa vigente;
 - l'individuazione, all'interno della propria struttura organizzativa, di un responsabile del servizio dedicato al rapporto con i responsabili di A.T.S. Srl.

Art. 14 – Rapporti sui servizi e monitoraggio tecnico- economico e della qualità del servizio

- 14.1 Per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e degli autobus, il Comune di Magenta può effettuare ispezioni con personale all'uopo incaricato eventualmente assistito dal personale A.T.S. Srl.

Art. 15 – Penali

- 15.1 Qualora il Comune di Magenta accerti, da parte di A.T.S. Srl l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel Contratto di servizio, lo stesso Comune di Magenta provvederà a diffidare A.T.S. Srl, assegnando un congruo tempo per adempiere, nei casi in cui ciò risulti possibile, e per presentare eventuali controdeduzioni (entro i successivi 15 giorni dalla segnalazione) nei restanti casi. Decorso inutilmente detto termine o qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, verrà applicata nei confronti di A.T.S. Srl stessa una penalità che potrà variare da € 200,00 a € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento o in relazione alla recidività, da trattarsi in fase di contabilità mediante ritenuta diretta sulle fatture, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati.
- 15.2 L'applicazione di penali non preclude all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, laddove il comportamento complessivo integri un inadempimento grave degli obblighi contrattuali.

In particolare, a titolo esplicativo e non esaustivo:

- a. per ogni singolo ritardo superiore ai 10 minuti € 300,00
- b. per irreperibilità del Tecnico/ Responsabile del Servizio € 300,00
- c. per mancata pulizia degli automezzi € 300,00
- d. per utilizzo automezzo sprovvisto delle caratteristiche richieste € 400,00
- e. per comportamenti scorretti e inadeguati nei confronti degli utenti trasportati € 400,00
- g. per mancato rispetto di ogni singolo percorso e/o fermata € 400,00
- h. per inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi € 600,00
- i. per assenza della figura dell'accompagnatore € 1.000,00
- l. per mancata esecuzione di ogni singola corsa € 800,00
- m. per infrazione che abbia comportato pregiudizio alla sicurezza e/o alla salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o di terzi € 1.000,00
- n. per assegnazione al servizio di personale senza i requisiti professionali necessari e richiesti € 1.000,00

Art. 16 – Clausola Risolutiva

- 16.1 Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 C.C. il contratto si intende risolto nei seguenti casi:
- mancato inizio del servizio previsto nel Contratto di servizio nel termine stabilito da quest'ultimo;
 - per gravi, reiterate ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio che, comunque, compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - mancata ottemperanza da parte di A.T.S. Srl di norme imperative di legge o regolamentari;
 - qualora A.T.S. Srl sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - qualora A.T.S. Srl perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - mancato versamento dei contributi INPS relativi al personale dipendente da parte di A.T.S. Srl per 3 mensilità consecutive.
- 16.2 Nei casi di risoluzione del Contratto di servizio e conseguente decadenza dell'affidamento indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore di A.T.S. Srl, la quale dovrà risarcire il Comune di Magenta in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad una diversa Impresa ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
- 16.3 Nei casi di risoluzione del Contratto di servizio di cui al presente articolo, A.T.S. Srl sarà tenuta a proseguire il servizio alle condizioni già previste dal Contratto di servizio fino al subentro del nuovo affidatario.
- 16.4 Nel caso in cui A.T.S. Srl non prosegue il servizio il Comune di Magenta si riserva di avvalersi di altre Imprese, con rivalsa su A.T.S. Srl per le spese sostenute.
- 16.5 Nei casi di risoluzione del Contratto di servizio o decadenza o revoca dell'affidamento di cui al presente articolo, il Comune di Magenta ha facoltà di affidare la prosecuzione del servizio.

Art. 17 - Pagamenti

- 17.1 I pagamenti saranno effettuati, con cadenza mensile mediante versamento in c/c dedicato intestato ad A.T.S. Srl con sede in Corbetta Via C. Cattaneo n. 25.
- 17.2 La liquidazione del corrispettivo di cui al comma 2 sarà erogata dal Comune di Magenta con rate mensili posticipate del valore fisso e costante pari a 1/10 dell'importo annuo totale (escluso i mesi di luglio, e agosto) entro e non oltre 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere emessa prima della scadenza del mese al quale si riferisce il pagamento dovuto. Come previsto dall'art 25 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modifiche nella Legge 24 giugno 2014, n. 89, l'unica

modalità di fatturazione ammessa è quella elettronica, nel formato “.xml” indicato dall’Allegato “A” del Dm. 3 aprile 2013, n. 55, con firma digitale e invio mediante Sistema di interscambio. Il pagamento verrà effettuato con accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario alla scadenza sopra indicata.

- 17.3 Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione del servizio, ha facoltà di sospendere i pagamenti ad ATS srl cui siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge e dal presente contratto.

L’Amministrazione Comunale, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, potrà altresì rivalersi mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

In particolare il Comune si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), ai sensi delle circolari INPS vigenti in materia. La verifica dell’avvenuto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi costituisce condizione pregiudiziale alla liquidazione totale dei pagamenti dovuti ai sensi degli artt. 5 e 6 del DPR 207/10. L’eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto stesso.

- 17.4 Le parti concordano, inoltre, di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 60° giorno dalla data della fattura il Comune di Magenta provveda a formalizzare ad A.T.S. Srl, in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all’oggetto della prestazione, ovvero all’importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, A.T.S. Srl, entro 10 giorni, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali il Comune di Magenta si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.
- 17.5 Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 (sedici) dicembre al 15 (quindici) gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e alla riapertura dell’esercizio finanziario.

Art. 18 – Recesso unilaterale

- 18.1.A Per gravi e giustificati motivi, Ats srl o il Comune potranno recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all’altra parte almeno sei mesi prima della data del recesso.

Art. 19 – Cessione e subappalto

- 19.1 A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i
- 19.2 Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, ATS srl può eventualmente subappaltare a terzi, previa autorizzazione, in misura non superiore al 50% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021

Art. 20 – Tracciabilità flussi finanziari, lotta alla delinquenza mafiosa e conformità agli standard sociali minimi

20.1 Ats srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

20.2 La sottoscrizione del contratto di appalto è subordinata all'accertamento da parte dell'amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'affidatario di procedimenti o provvedimenti ostativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 così come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di certificazioni e informazioni antimafia ed altresì le disposizioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Nel caso in cui il contratto d'appalto sia da stipulare con imprese, società o consorzi gli accertamenti verranno effettuati nei confronti dei soggetti e delle persone giuridiche di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

20.3 ATS srl si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente contratto in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di erogazione (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182 e la convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la "dichiarazione universale dei diritti umani";
- art. n. 32 della "convenzione sui diritti del fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all'assicurazione sociale (previdenza e assistenza).

Altresì, dovrà garantire che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Art. 21 – Cauzione definitiva

21.1 Le parti concordano, in deroga a quanto previsto all'art. 103 D. Lgs. 50/2016, di esonerare l'Azienda Trasporti Scolastici dalla presentazione della cauzione definitiva trattandosi di società in house providing, di cui all'art. 102 e art. 104 TUEL, e soggetta al regime speciale dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 – Esecuzione in danno

22.1 Qualora ATS srl in sede di esecuzione del contratto ritardi od ometta di adempiere ad una delle operazioni essenziali per garantire agli utenti le prestazioni offerte dal Comune, il Dirigente responsabile della gestione del contratto, previa diffida scritta, od in caso di somma urgenza a prescindere da tale diffida, potrà disporre di far eseguire l'operazione anche da altra ditta a spese e danno di ATS srl .

ART. 23 – Divieto di eccezioni dilatorie

23.1 ATS srl non potrà opporre il proprio inadempimento ad uno degli obblighi nascenti dal presente contratto per l'eventuale ritardo nel pagamento di somme dovute dal Comune.

Art. 24 – Controversie

24.1 In caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Magenta e ATS srl è competente il Tribunale di Milano

24.2 In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'affidatario non potrà sospendere o ritardare il servizio di trasporto.

Art. 25 – Trattamento dei dati e incarico del trattamento dati personali e

sensibili

- 25.1 I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla gestione del presente contratto e del servizio cui lo stesso si riferisce, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
- 25.2 I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
- 25.3 I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
- 25.4 Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
- 25.6 Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
- 25.7 I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
- 25.8 L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- 25.9 Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it
- 25.10 L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità
- 25.11 ATS srl ogniqualvolta, in ragione dei rapporti contrattuali intrattenuti con l'Amministrazione Comunale si ritrovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti del servizio oggetto dell'affidamento, resta interamente soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.
- 25.12 Ats srl sarà nominata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
- 25.13 Ats srl sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e sicurezza a carico del Responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza ed il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati

Art. 26 – Definizione delle controversie

- 26.1 In caso di controversia in merito all'attuazione del Contratto di servizio, le parti saranno tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

- 26.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, comprese quelle non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.
- 26.3 Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto di servizio, ciascuna delle parti sarà tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto di servizio, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto dello stesso.

Art. 27 – Clausole finali

- 27.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile e della legislazione in materia di trasporti, nonché al capitolato d'appalto che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale
- 27.2 La società A.T.S. Srl dichiara di accettare e di assumere il presente contratto alle condizioni su indicate avendole riconosciute remunerative.
- 27.3 Tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto, sono a carico di A.T.S. Srl.

Letto, firmato e sottoscritto
Magenta, il

Per l'ATS Srl

Per il Comune di Magenta

Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal D.lgs. nr.82/2005